



COMUNE DI CANNA

Provincia di Cosenza

Via Nicholas Green

Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787

sito web: <http://www.comune.canna.cs.it>

e-mail: comunedicanna@virgilio.it

Tel. 0981/934000 Fax. 0981/934291

Prot. n. 596

Ordinanza nr. 14

Canna (Cs), 30/04/2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 3.05.2020;

VISTO, da ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

EVIDENZIATO che il suddetto ultimo DPCM del 26 aprile 2020 all’art. 1 lettera aa) ha riconfermato la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentendo, per le attività stesse oltre che la vendita con consegna a domicilio anche ”la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

VISTA in ultimo l'Ordinanza Regionale n. 37 del 29.04.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale".

EVIDENZIATO che il suddetto provvedimento si pone in contrasto in modo insanabile con i DPCM adottati e vigenti fino al 3 aprile nonché con quanto previsto dal Governo con ultimo DPCM del 26 aprile 2020 (a partire dal 4 maggio 2020) e viola in modo palese la previsione di cui al DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19;

APPRESO dalle notizie diffuse a carattere Nazionale che il Governo è intenzionato a diffidare in merito a ciò la Regione Calabria e in mancanza di un atto di revoca ad impugnare il provvedimento adottato nella tarda serata del 29.04.2020;

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia. Che in tale materia e per contrastare l'emergenza, il limite al potere di ordinanza del Sindaco posto dall'art. 3 comma 2 del citato DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 è quello del divieto di contrasto con le misure statali, e di non eccedere i limiti di oggetto individuati dallo stesso decreto.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per i suesposti motivi

ORDINA

Che, sul territorio del Comune di Canna (Cs), NON si applica l'Ordinanza Presidente Regione Calabria nr. 37 del 29/04/2020

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

- **Che** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Sig. Presidente della Regione Calabria
 - al Sig. Prefetto di Cosenza
 - al Sig. Comandante dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Canna
 - al Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano

➤ al Comando di Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Canna e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Addì, 30/04/2020



Il Sindaco
Avv. Paolo Stigliano